

Roma, 31/08/2011

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Ai
Direttori/Dirigenti delle Unità
Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Prot. n. 705/2011

OGGETTO: Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti: regime della reperibilità, assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
- Art. 16, commi 9 e 10 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.
- Circolare DFP-UPPA n. 10 del 1/8/2011.

Premessa

Il D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ha introdotto delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo al controllo mediante visita fiscale richiesta dall'Amministrazione, al regime della reperibilità rispetto ai sistemi di controllo ed alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici. In particolare l'art. 16 commi 9 e 10 del decreto ha novellato l'art. 55 *septies* del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Per quanto di interesse, l'intervento normativo riguarda:

1. i casi nei quali l'Amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con la presente direttiva si intendono illustrare le novità introdotte dal D.L. n. 98/2011, tenuto conto di quanto specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, con la circolare n. 10/2011 (All. 1).

1. I casi nei quali l'Amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.

Secondo il regime previgente, il Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente interessato era tenuto a richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali.

L'art. 16, comma 9, del decreto ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 *septies* del D.Lgs. n. 165 del 2001 introducendo una maggiore flessibilità nella determinazione del Dirigente/Direttore/Responsabile che dispone *“per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo”*.

Permane l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La norma rimette alla discrezionalità del Dirigente/Direttore/Responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.

La disposizione prevede, quindi, che nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo prescindendo, naturalmente, da considerazioni o valutazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite fiscali (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 – All. 2).

Sulla base di quanto sopra detto, quindi, il Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente interessato dovrà, quindi, decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita fiscale a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta e tenendo presente anche il costo per l'effettuazione della visita stessa.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo.

Il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001 norma il regime della reperibilità rispetto al controllo disposto dall'Amministrazione.

Il primo periodo del nuovo comma, riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 del previgente art. 55 *septies*, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità.

In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il Decreto ministeriale n. 206, recante *"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici*

dipendenti in caso di assenza per malattia" (All. 3), che continua ad applicarsi per il personale delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il secondo periodo del comma 5 *bis* in esame prevede che *"Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione"*.

La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa al Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.

Considerato che il Dirigente/Direttore/Responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa.

Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l'art. 5 del D.l. n. 463 del 1983, comma 14, che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

3. Le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il nuovo comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*.

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 *septies*, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..

Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

Ciò considerato, è confermato quanto già detto nella circolare DFP-UPPA n. 8/2008 (All. 4), trasmessa con circolare CNR n. 27/2008, circa le modalità di imputazione dell'assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa.

Si precisa altresì, che sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte anche in forma cartacea.

IL DIRIGENTE
(Dr. Alessandro Preti)

Allegati:

- 1) Circolare DFP – UPPA n. 10/2011 del 01/08/2011;
- 2) Sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010;
- 3) Decreto ministeriale n. 206/2009, recante "*Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia*";
- 4) Circolare DFP – UPPA n. 8 del 05/09/2008.